

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 27/08/2025 n. 1061**

#### **Settore IV**

#### **4.2 - Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo**

##### **4.2.1 - UO Gestione rifiuti**

**OGGETTO:** D.LGS. N. 152/2006, ART. 208, COMMA 13. DITTA G. LUCHETTA ROTTAMI SRL - SEDE LEGALE E OPERATIVA: VIA DI FILOTTRANO 45, OSIMO (AN). PROVVEDIMENTO N. 18/2025. DIFFIDA PER VIOLAZIONE DI PRESCRIZIONI GESTIONALI.

#### **IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE**

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", in particolare:
  - o l'art. 177, comma 4, il quale dispone che "i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero arrecare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
    - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
    - b) senza causare inconvenienti da rumori e odori;
    - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
  - o l'art. 208, comma 13, secondo il quale: "Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
    - 1) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
    - 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
    - 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che

- determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- la L.R. 12 ottobre 2009, n. 24, con la quale la Regione ha delegato alle Province:
    - o le funzioni relative all'approvazione dei progetti e all'autorizzazione alla gestione degli impianti di recupero e di smaltimento rifiuti di cui agli articoli 208, 209, e 211 del D.Lgs. 152/2006;
    - o le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per i suddetti impianti;
  - l'autorizzazione n. 12/2023, emessa con D.D. 485 del 7/04/2023, alla realizzazione e gestione, da parte della ditta G. LUCHETTA ROTTAMI SRL, di un impianto per la messa in riserva (R13) e il recupero (R12) di rifiuti ubicato in Via Di Filottrano 45 nel comune di OSIMO, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  - il provvedimento n. 35/2024, emesso con D.D. n. 1221 del 10/10/2024, di modifica sostanziale della suddetta autorizzazione, inerente, in particolare, l'ampliamento dell'area, l'aggiunta dell'operazione R4, l'aggiunta di ulteriori tipologie di rifiuti, l'utilizzo di nuovi macchinari e la domanda di autorizzazione agli scarichi idrici;
  - il verbale n. 68/25 del 06/05/2025 dell'U.O. Controlli Ambientali di questa Provincia, relativo all'ispezione eseguita il 06/05/2025, dal quale risulta che la ditta sta effettuando il recupero (R12) di pannelli fotovoltaici con un macchinario marca Compton Industriale Spa, modello Linea Solar Evo 5.0, matricola SE13125LR e di un vaglio marca Vaapro Srl, modello RVS-L, matricola 0022-2025, che non compaiono tra quelli autorizzati con il provvedimento n. 35/2024;
  - Il verbale n. 74/25 del 19/05/2025 dell'U.O. Controlli Ambientali di questa Provincia, relativo all'ispezione eseguita il 19/05/2025, dal quale risulta che:
    - o da un esame del fascicolo informatico agli atti di questa Amministrazione, *"la G. Luchetta Rottami srl nella domanda di variante sostanziale, pervenuta il 22/03/2024 (con due note prot. 10540 e prot. 10543) e nella documentazione ad essa allegata, non ha mai chiesto l'inserimento in autorizzazione dei macchinari di cui al precedente punto b., ma ha dichiarato che "I pannelli fotovoltaici verranno totalmente disassemblati con l'utilizzo di utensili manuali.";*
    - o *"Pertanto, alla luce di tali riscontri documentali, in data 19 maggio 2025 alle ore 10:00 i sottoscritti si sono nuovamente portati presso lo stabilimento della ditta G. Luchetta Rottami srl dove hanno ripreso ed ultimato il controllo precedentemente sospeso, accertando quanto segue: - era in corso di svolgimento il trattamento dei pannelli fotovoltaici (R12) con l'utilizzo dei due macchinari sopra citati: stante che gli stessi non sono autorizzati, veniva intimato di interrompere la lavorazione e la ditta prontamente provvedeva in tal senso; - la ditta G. Luchetta Rottami srl, nelle persone dei sigg.ri Monachesi Matteo e Ghisu Francesca presenti all'ispezione e del titolare Luchetta Giacomo collegato telefonicamente poiché fuori sede, veniva ufficialmente diffidata ad utilizzare nuovamente il macchinario marca COMPTON INDUSTRIALE spa e il vaglio marca VAAPRO srl, prima dell'avvenuto loro inserimento in autorizzazione; - erano presenti sul pavimento, tutto intorno ai macchinari per un raggio di diversi metri, polvere e granuli di vetro generati dalla lavorazione svolta: stante che la ditta ha dichiarato di voler provvedere a richiedere quanto prima di inserire i macchinari nel provvedimento di*

*autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, è stato indicato di prendere in considerazione eventuali tecnologie atte ad impedire il reiterarsi di questa dispersione di rifiuto nell'ambiente lavorativo”;*

- *“Quanto accertato, ovvero l'utilizzo di macchinari industriali non autorizzati per lo svolgimento di attività di recupero (R12) di rifiuti speciali non pericolosi (codice EER 16 02 14), integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 152/2006, per la qual cosa verrà informata la competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona: ritenendo comunque che la condotta posta in essere dalla ditta G. Luchetta Rottami srl non abbia cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette (in quanto tutti i rifiuti prodotti dalla lavorazione sono stati posti in deposito temporaneo al riparo dagli agenti atmosferici, in aree non accessibili a soggetti terzi non autorizzati, contenuti in big bags o su bancali in legno, separatamente per tipologia) si ritiene di poter applicare l'art 318-bis e seguenti del D. Lgs. 152/2006”;*
- il verbale di prescrizioni n. 02/2025 del 28/05/2025 dell'U.O. Controlli Ambientali di questa Provincia, con cui viene dato atto dell'avvenuta comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Ancona, redatta ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, e viene stabilito che *“l'utilizzo dei macchinari specifici sopra descritti e/o altri equivalenti, potrà avvenire solamente dopo che per gli stessi sia stato regolarmente richiesto ed ottenuto l'inserimento nell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 di cui la ditta è in possesso”*, fissando il termine per la regolarizzazione in 150 giorni dalla notifica del verbale;
- il verbale di asseverazione di prescrizioni dell'Arpam prot. n. 23855 del 10/06/2025;
- la garanzia finanziaria rappresentata dalla fidejussione di importo pari a € 352.460,00 e scadenza al 10/10/2029, estesa per ulteriori 2 anni limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nei primi 5 anni di validità della polizza;

RITENUTO pertanto di:

- procedere ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, con la diffida ad ottemperare a tutte le prescrizioni dell'autorizzazione in oggetto, stabilendo in 150 giorni a decorrere dalla data di notifica del verbale di prescrizioni n. 02/2025 il termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- dare notizia, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione n. 12/2023, in caso di inottemperanza alla diffida;
- stabilire che, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, decorso il suddetto termine senza che la ditta abbia provveduto all'adempimento di quanto prescritto, l'autorizzazione stessa dovrà intendersi sospesa;

VISTO lo Statuto della Provincia di Ancona (adeguato alla legge 7 aprile 2014, n. 56) adottato dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione n. 3 del 02/02/2015, e modificato con gli atti n. 2 del 28/04/2017 e n. 4 del 20/12/2022;

ATTESO che il responsabile del procedimento è il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area Tutela e Valorizzazione

*dell'Ambiente, Rifiuti, Suolo* del IV Settore;

DATO ATTO inoltre che, ai fini dell'adozione del presente provvedimento, non sussiste conflitto di interessi di cui all'articolo 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dalla Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., da parte del Responsabile del procedimento e del Dirigente responsabile;

VISTI e RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- l'art. 107, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la Determinazione del Dirigente n. 829 del 29/04/2016 dello scrivente Settore ad oggetto: *"Definizione assetto organizzativo del Settore IV e assegnazione del personale"*;
- il *"Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi e della struttura organizzativa dell'Ente"*, come da ultimo modificato con Decreto Presidenziale n. 43 del 13.04.2023;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Ancona n. 46 del 06/04/2023 con il quale è stato affidato all'Arch. Sergio Bugatti, l'incarico di Dirigente Tecnico del IV Settore, a decorrere dal 15 aprile 2023 fino alla conclusione del mandato del Presidente;
- la Determinazione del Dirigente del IV Settore n. 821 del 23/06/2023, con la quale si conferisce al Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area *"Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo"* del Settore IV dell'Ente a far data dal 01.07.2023 fino al 30 settembre 2025 a seguito di atto dirigenziale di proroga dell'incarico n. 801 del 23.06.2025;

## DETERMINA

- I. Di diffidare, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, art. 208 comma 13, la ditta G. LUCHETTA ROTTAMI SRL (P. IVA: 02766100420), che gestisce l'impianto di smaltimento (D15) e recupero (R3-R4-R5-R12-R13) di rifiuti non pericolosi, il centro di raccolta di veicoli fuori uso e loro parti per il loro recupero (R4-R13), ubicato nel comune di OSIMO, Via Di Filottrano 45, ad operare nel rispetto di quanto stabilito nell'autorizzazione unica n. 12/2023, emessa con D.D. 485 del 07/04/2023, come modificata con provvedimento n. 35/2024, emesso con D.D. n. 1221 del 10/10/2024, ad eliminare le difformità evidenziate dall'U.O. Controlli Ambientali nei verbali n. 68/25, 74/25 e 02/2025, illustrate in premessa, 1) cessando con effetto immediato qualsiasi condotta in contrasto con le prescrizioni autorizzative, quale il trattamento dei rifiuti con macchinari non previsti dal progetto approvato e sua variante e 2) regolarizzando il sistema di recupero dei pannelli fotovoltaici mediante i macchinari evidenziati in premessa, entro 150 dalla notifica del verbale di prescrizioni n. 02/2025 del 28/05/2025 dell'U.O. Controlli Ambientali di questa Provincia.

- II. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006, trascorso il termine di cui al precedente paragrafo senza che la ditta abbia ottemperato alla diffida, l'autorizzazione n. 12/2023 dovrà intendersi sospesa, senza necessità di emettere ulteriori provvedimenti.
- III. Di notificare il presente atto alla ditta G. LUCHETTA ROTTAMI SRL di OSIMO, Via Di Filottrano 45, e di trasmetterne copia al Comune di OSIMO, all'ARPAM e all'U.O. Controlli Ambientali.
- IV. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- V. Di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'articolo 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., a responsabile il Dott. Ing. M. Cristina Rotoloni, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione dell'*Area Tutela e valorizzazione dell'ambiente, rifiuti, suolo* del IV Settore;
- VI. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla sua notifica.
- VII. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 124, comma 1, e 134, comma 3, del T.U.E.L.

Ancona, 27/08/2025

IL TITOLARE DI INCARICO  
DI ELEVATA QUALIFICAZIONE  
DELEGATO DAL DIRIGENTE

ROTONI MARIA CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)